

dossier

XIX Legislatura

8 gennaio 2024

Schema di decreto legislativo
recante disposizioni sul riordino
della disciplina del collocamento
fuori ruolo dei magistrati ordinari,
amministrativi e contabili

A.G. 107



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 205



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 st_giustizia@camera.it - [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 107

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

| | |
|--|----|
| Quadro normativo..... | 7 |
| La delega..... | 10 |
| Lo schema di decreto legislativo | 11 |
| Il contenuto dello schema..... | 12 |

SCHEDE DI LETTURA

Quadro normativo

Il **collocamento fuori ruolo** è la **destinazione** di un dipendente pubblico **ad una amministrazione o organo diversi da quello di appartenenza**, per svolgervi temporaneamente una prestazione lavorativa.

La **disciplina generale** relativa al collocamento fuori ruolo dei pubblici dipendenti è contenuta agli artt. 58 e 59 del TU dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3 del 1957). I **presupposti** per cui può essere disposto il fuori ruolo consistono nel caso in cui l'impiegato debba svolgere funzioni che, seppur attinenti agli interessi della amministrazione di appartenenza, non rientrano nei suoi compiti istituzionali (ad esempio attività di ricerca scientifica, studio, documentazione). L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene (cd. soprannumero) e il suo posto in organico può essere ricoperto da altri. Al collocamento fuori ruolo (su richiesta dell'amministrazione richiedente o dello stesso dipendente) si provvede con decreto del ministro competente di concerto con il ministro dell'economia, sentito il dipendente. Il periodo di tempo trascorso in posizione di comando o fuori ruolo resta comunque valido ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Ai sensi dell'art. 267, comma 3, del R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941, le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato sono applicabili anche ai magistrati dell'ordine giudiziario. Pertanto, anche ai magistrati si applica la normativa generale sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici di cui al d.lgs. n. 165/2001 (dove si prevede che «le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati»).

Il R.D. n. 12 del 1941 contiene, poi, **specifiche disposizioni** dedicate dall'ordinamento giudiziario alla materia del collocamento fuori ruolo.

In materia di **incarichi extragiudiziari** dei magistrati, l'art. 16 del R.D. n. 12/1941, come modificato dalla l. n. 97/1979, prevede che i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quello di parlamentare (per il quale, comunque, si applica la disciplina dell'ineleggibilità di cui all'art. 8, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e all'art. 15 della l. n. 71 del 2022) o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione». Inoltre, i magistrati non possono «accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di **arbitro** senza l'autorizzazione del Csm. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di Presidente del collegio arbitrale

ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici».

Alcuni incarichi extragiudiziari presuppongono che il magistrato sia collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. Ciò al fine di permettere al magistrato, che si trovi temporaneamente a svolgere funzioni diverse da quelle proprie della qualifica giudiziaria, di conservare lo *status* di cui godeva presso l'amministrazione di appartenenza e il diritto al rientro al ruolo. Allo stesso tempo, al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici, il posto del magistrato collocato fuori ruolo viene considerato vacante e può essere ricoperto da un altro.

L'art. 196 del R.D. n. 12 del 1941 prevede il **temporaneo collocamento fuori ruolo** dei magistrati ordinari **destinati al Ministero della giustizia**; analogo collocamento è previsto per **incarichi speciali** non previsti da leggi o da regolamenti, conferiti dal Ministro della giustizia o con il suo consenso (art. 210). Diversamente, il comando continua a ricoprire un posto nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, che non può essere ricoperto né per concorso né per qualsiasi altra forma di mobilità.

Ulteriori, e numerose, **ipotesi di collocamento fuori ruolo** dei magistrati sono poi previste in **leggi speciali**, che hanno ampliato il catalogo sopra descritto.

L'art. 15 della legge n. 195 del 1958 («Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura») prevede che il CSM deliberi il collocamento fuori ruolo, oltre che per le assegnazioni di magistrati al Ministero della giustizia, anche per il conferimento agli stessi, in base alle norme vigenti, di **incarichi estranei alle loro funzioni**. Un eventuale diniego del CSM può essere motivato solo sulla base della sussistenza di «gravi esigenze di servizio».

Successivamente, il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217 («Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito con l. n. 317/2001) ha esteso le possibilità di attribuire ai magistrati incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, a **prescindere dal presupposto della sussistenza di un raccordo con gli interessi dell'amministrazione giudiziaria**.

L'istituto è stato disciplinato anche con il d.lgs. n. 160 del 2006 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati), che, all'art. 50, ha previsto che «Il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura». La legge, quindi, non prevede limiti specifici relativi all'amministrazione di destinazione o al tipo di incarico, ma fissa un limite massimo al numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, limite che attualmente è fissato a **194 unità** (come previsto dalla [Tabella B](#) allegata alla legge n. 71 del 1991, come modificata, da ultimo, dal d.lgs. n. 182 del 2023). Tale previsione è funzionale a contemperare una duplice esigenza: per un verso,

evitare un eccessivo allontanamento dei magistrati dagli uffici giudiziari e, per altro verso, consentire comunque, entro determinati limiti, che i magistrati possano apportare il proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze professionali ad altre amministrazioni statali o internazionali.

Sul collocamento fuori ruolo dei magistrati il legislatore è tornato a legiferare con la **legge 6 novembre 2012, n. 190** («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»), **estendendo anche alle altre giurisdizioni la disciplina che il d.lgs n. 160/2006 ha previsto per i magistrati ordinari**, relativamente alla tipologia di incarichi per lo svolgimento dei quali i magistrati devono essere collocati necessariamente in fuori ruolo e al limite temporale massimo di permanenza fuori ruolo dei magistrati (che non può superare complessivamente i dieci anni).

La **disciplina** legislativa di rango primario è integrata da quella di **rango secondario** contenuta nella **circolare n. 13778/2014** del Consiglio Superiore della Magistratura (da ultimo modificata con la delibera del 24 novembre 2022). La circolare, con disposizioni applicabili ai **solì magistrati ordinari**, detta la disciplina riguardante il trasferimento dei magistrati e il conferimento ad essi di funzioni, nonché lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie, disciplinando nel dettaglio le condizioni formali e sostanziali in base alle quali il CSM concede l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo. Gli **incarichi autorizzabili** sono:

- quelli di diretta collaborazione, previsti dalla legge, presso organi istituzionali (capo di gabinetto, capo di gabinetto vicario, capo ufficio legislativo, capo ufficio legislativo vicario, nonché incarichi apicali assimilabili ai medesimi);
- quelli caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie e giurisdizionali presso organismi internazionali (ivi compresi gli incarichi di magistrato di collegamento e quelli di coordinamento di attività giudiziarie e giurisdizionali);
- quelli presso il Ministero della giustizia.

Tutti gli altri incarichi possono essere autorizzati solo ove vi sia l'esigenza di attribuirli esclusivamente a magistrati.

Le **condizioni per l'autorizzazione** riguardano: la qualificazione professionale minima per il collocamento fuori ruolo, la situazione dell'ufficio di provenienza, l'eventuale periodo già trascorso fuori ruolo dal magistrato.

Il Consiglio, inoltre, valuta la compatibilità dell'incarico con le funzioni esercitate dal magistrato, verificando la disciplina in base alla quale questi viene chiamato a svolgere funzioni fuori ruolo, il tipo di attività da svolgere, l'opportunità dell'incarico stesso in relazione a possibili condizionamenti dell'indipendenza e imparzialità dell'interessato, le esigenze dell'ufficio di appartenenza. Al fine di garantire la trasparenza del proprio operato e di rendere conoscibili i tipi di incarico svolti dai magistrati, è presente, sul sito internet del C.S.M., una pagina contenente l'albo dei magistrati attualmente collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o che nel corso della loro carriera hanno svolto incarichi fuori ruolo.

Per i **magistrati amministrativi**, la legge n. 186 del 1982 (art. 29) prevede il collocamento fuori ruolo (da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa) solo per lo svolgimento di funzioni giuridico amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali. In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo dei magistrati oltre le 20 unità. Il fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno 4 anni e non può avere durata superiore a 3 anni consecutivi; non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo 2 anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

Il DPR 418/1993 (regolamento sugli incarichi dei magistrati amministrativi) prevede che le cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia, e gli incarichi di segretario generale presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte costituzionale, di capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di capo di gabinetto presso i Ministeri, di direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo (art. 9).

Per i **magistrati della Corte dei Conti** interviene il DPR 388/1995 (art. 7) individuando gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo dei magistrati contabili ovvero: le cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia, gli incarichi di Segretario generale presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte costituzionale, di capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di capo di gabinetto presso i Ministeri, di direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinano il collocamento fuori ruolo.

La delega

La **legge n. 71 del 2022**, all'articolo 1, comma 1, lett. d), reca delega al Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, uno o più decreti legislativi per il **riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili**.

I criteri e i principi direttivi ai quali il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercizio della delega sono puntualmente indicati nell'articolo 5 della medesima legge.

Ai sensi del citato articolo 5 il legislatore delegato è stato chiamato ad individuare tra i vari incarichi extragiudiziari, quelli che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e quelli che possono invece essere svolti ponendosi in aspettativa, e dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale. La riforma dovrà essere volta a un complessivo **ridimensionamento dell'istituto** del collocamento fuori dal ruolo organico, riducendo il numero dei magistrati che possono accedervi e contenendo tanto la

durata del periodo quanto la tipologia degli incarichi che i magistrati potranno assumere. In particolare, il Governo dovrà:

- prevedere che il magistrato possa essere collocato fuori ruolo solo dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 10 anni; inoltre, rientrando dopo 5 anni di fuori ruolo, il magistrato non potrà essere nuovamente collocato fuori ruolo se non dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 3 anni. Complessivamente, il magistrato non potrà restare fuori ruolo per più di 7 anni, prolungati a 10 per specifici incarichi (presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali);
- consentire il collocamento fuori ruolo solo quando per l'incarico che il magistrato intende assumere risulti necessario lo specifico grado di preparazione, competenza ed esperienza del magistrato, e l'incarico stesso corrisponda a un **interesse dell'amministrazione**, dovendo valutare l'organo di autogoverno le possibili ricadute dell'incarico sull'imparzialità e l'indipendenza del magistrato. Inoltre, a valorizzazione dell'interesse dell'amministrazione di provenienza, il fuori ruolo non potrà essere autorizzato se il magistrato esercita le proprie funzioni in una sede che presenta una rilevante scoperta di organico.

Il **procedimento per l'adozione dei decreti legislativi**, in base all'art. 1, commi 1-3, della legge n. 71 prevede:

- che gli schemi siano adottati su **proposta del Ministro della giustizia** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca;
- che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari abbiano **30 giorni** di tempo dalla trasmissione degli schemi alle Camere per esprimere il proprio **parere (entro il 19 gennaio 2024)**; in assenza di parere parlamentare il Governo potrà, allo spirare del termine di 30 giorni, emanare comunque i decreti legislativi;
- che qualora il termine per l'espressione del parere venga a scadere nei 30 giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, **quest'ultimo è prorogato di 90 giorni**; essendo stato il testo presentato alle Camere nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, quest'ultimo è prorogato di 90 giorni e verrà quindi a scadere **il 30 marzo 2024**;
- che dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma, il Governo abbia a disposizione ulteriori **due anni per eventuali disposizioni integrative o correttive**.

Lo schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto in esame (**A.G. 107**), adottato in attuazione della delega conferita con la legge n. 71 del 2022, reca disposizioni **sul riordino della**

disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Lo schema è stato assegnato alle **Commissioni II (Giustizia) della Camera e 2^a (Giustizia) del Senato** e alle Commissioni Bilancio di Senato e Camera per i profili finanziari.

Le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimere il parere **entro il 19 gennaio 2024**.

La delega deve essere esercitata entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia poiché lo schema di decreto legislativo è stato presentato alle Camere per l'espressione parere il 19 dicembre 2023 - e dunque nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine della delega - tale ultimo termine è prorogato di 90 giorni. Il termine per l'esercizio della delega è dunque spostato al **30 marzo 2024**.

Il contenuto dello schema

L'articolo 1 definisce l'**ambito soggettivo** di applicazione dello schema di decreto: la disciplina in esame si applica al fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Al riguardo nella relazione illustrativa si sottolinea la auspicabilità della previsione futura di una disciplina unitaria sul punto, applicabile anche alla magistratura tributaria, nonché alla Avvocatura dello Stato, alle quali continuano quindi ad applicarsi le norme previste dalla legge n. 190 del 2012.

Gli articoli 2 e 3, in attuazione dei **criteri di delega dettati dalle lett. a) e b) dell'art. 5**, disciplinano rispettivamente gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e quelli che invece possono essere svolti ponendosi in aspettativa.

Nel dettaglio **l'articolo 2** prevede che di regola tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non può garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti solo previo collocamento fuori ruolo ovvero, nei casi specificamente previsti dalla legge, previo collocamento in aspettativa (**comma 1**).

Devono essere svolti con il collocamento fuori ruolo, gli incarichi di direttore dell'ufficio di gabinetto e di capo della segreteria del Ministro, nonché gli altri incarichi indicati dall'articolo 20, comma 1, della legge n. 71 del 2022.

Si tratta dei seguenti incarichi: capo e vice-capo dell'ufficio di gabinetto, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali (**comma 2**).

La lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge delega richiedeva che fossero inclusi, in ogni caso, tra gli incarichi esercitabili esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo quelli di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro.

Il **comma 3** consente comunque agli organi di autogoverno di autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non è garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario. Ciò soltanto nei casi in cui una specifica disposizione di legge prevede che questi incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie.

La relazione illustrativa richiama, con riguardo al comma 3 dell'articolo 2, a titolo esemplificativo, l'articolo 5, comma 8 del decreto legislativo n.160 del 2006, nella parte in cui prevede l'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali dei magistrati componenti delle Commissioni di concorso per l'accesso alla magistratura.

Una disposizione analoga è stata introdotta dalla legge n. 130 del 2022 con riguardo i magistrati componenti delle Commissioni di concorso per l'accesso al ruolo di magistrato tributario (v. art. 4-*quater* del d.lgs. n. 545 del 1992).

L'articolo 3, al comma 1, prevede che il magistrato possa essere **collocato in aspettativa** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità tra pubblico e privato.

L'art. 23-*bis*, D. Lgs. n. 165 del 2001 (recante disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato), inserito dall'art. 7, L. 15 luglio 2002 n. 145, contiene una norma speciale derogante al regime ordinario di incompatibilità, che prevede la possibilità per il magistrato amministrativo di assumere a domanda, salvo motivi ostativi, incarichi presso qualunque soggetto pubblico.

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo 3, in tutti i casi di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il posto di provenienza è considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalità previste per il magistrato collocato fuori ruolo.

Come si precisa nella relazione illustrativa “ si è in tal modo inteso da un lato esplicitare che anche il collocamento in aspettativa determina la vacanza del posto nell'ufficio di provenienza (così scongiurando prassi che tendevano a sovrapporre gli istituti per non creare vacanze nell'organico dell'ufficio di provenienza non risolvibili mediante gli ordinari bandi di tramutamento tra uffici giudiziari), dall'altro offrire anche al collocamento in aspettativa una disciplina organica modellata, di fatto, sull'istituto del fuori ruolo”.

L'articolo 4, in attuazione dei **criteri di delega di cui alle lett. e) ed f) (prima parte)** del comma 1 dell'articolo 5, disciplina i **requisiti per il collocamento fuori ruolo**. Il **comma 1** prevede, in linea generale, che il collocamento del magistrato fuori ruolo non può essere autorizzato se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:

- sono decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;
- sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.

Con riguardo alla prima condizione il **comma 2** precisa che il magistrato **deve avere esercitato le funzioni per almeno dieci anni dalla data del loro conferimento**, anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato (stante l'equiparazione tra le carriere sancita dall'articolo 23 del R.D. n. 1611 del 1933) o presso gli organi costituzionali, con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale e di svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3 (si tratta degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonché agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale).

Detto presupposto non può operare rispetto ai casi in cui l'accesso alla magistratura avviene in ragione di provvedimenti che postulano l'ampio pregresso svolgimento di altre attività (ossia il caso di conferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 19, comma 1, n. 2) della legge 27 aprile 1982, n. 186, dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998 n. 303, dell'articolo 7, comma 3, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'articolo unico del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385) in quanto – come sottolinea la relazione illustrativa – in questi casi il limite di dieci anni precluderebbe di fatto la possibilità di accedere agli incarichi di fuori ruolo.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, n. 2) della legge n. 186 del 1982, i posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti: in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparata.

L'articolo 1 della legge n. 303 del 1998 prevede che i professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo

esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori possano essere chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 7 comma terzo del R.D. n. 1214 del 1934 e l'articolo unico del d.P.R. n. 385 del 1877 di attuazione dello stesso disciplinano la nomina a consiglieri della Corte dei conti di soggetti estranei alla Corte. Nel caso in cui la scelta cada su funzionari dello Stato questi devono essere già di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianità in quest'ultimo grado.

Ai sensi del **comma 3** il **decorso di almeno tre anni** dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo **si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo**, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione, anche in questo caso, dell'aspettativa per maternità o per congedo parentale e degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero. Il **comma 4** prevede una serie di **eccezioni** alle limitazioni temporali illustrate. Le limitazioni temporali non si applicano infatti:

- per lo svolgimento di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero ed equiparate (si tratta degli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3 dello schema) (**lett.a**);
- per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vice-segretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura (**lett.b**);
- per gli incarichi di segretario generale e vicesegretario generale, di capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia (**lett.c**);
- per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti (**lett.d**);
- per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Segretario del Consiglio dei Ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vice-capo (**lett.e**);
- per gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali, per gli incarichi presso organismi giudiziari internazionali o sovranazionali, e per gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni, nonché per gli incarichi di esperto giuridico

conferiti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (**lett.f**).

Ai sensi dell'articolo 168 del d.P.R. n. 18 del 1967, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, **esperti** tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

L'articolo 5, in attuazione del **criterio di delega di cui alla lett. c)**, del comma 1 dell'articolo 5, consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza (**comma 1**). Tale interesse sussiste quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione (**comma 2**).

Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza l'organo di governo autonomo deve tenere in ogni caso conto (**comma 3**):

- della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico;
- dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato;
- della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione.

In ogni caso l'organo di governo autonomo deve valutare le **ricadute** provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature (**comma 4**).

Il **comma 5** fissa una **presunzione di interesse dell'amministrazione** tutte le volte in cui la legge affida esclusivamente a magistrati lo specifico incarico, nonché per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Non si ritiene invece sussistente l'interesse dell'amministrazione di appartenenza quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo (**comma 6**).

Come sottolinea la relazione illustrativa si tratta di un criterio diretto a ribadire che l'autorizzazione di incarichi fuori ruolo non può essere concessa se l'incarico non è diretto a valorizzare le competenze professionali proprie di un magistrato.

L'articolo 6, in attuazione del **criterio di delega di cui alla lett. f)** del comma 1 dell'articolo 5, prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno. In particolare ai sensi del **comma 3**, **l'organo di governo autonomo può sempre**

valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, **la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo** in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonché presso gli organi di cui all'articolo 11, comma 3 (si tratta degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonché agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale).

Con riguardo alla scelta di rimettere agli organi di governo autonomo la decisione in ordine a quale sia l'indice di scopertura rilevate, senza fissarlo con l'intervento normativo in esame la relazione illustrativa evidenzia come tale scelta sia stata effettuata "in ragione del fatto che il criterio di delega espressamente prevede che la "rilevante scopertura di organico" sia individuata "sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno". Tuttavia, si è chiarito che la scopertura rilevante debba essere "stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo", non già, quindi, volta per volta, sulla base di valutazioni estemporanee legate alla singola pratica".

Di regola non può essere collocato fuori ruolo il magistrato:

- la cui sede di servizio presenti un **rilevante indice di scopertura dell'organico** stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo. Ai fini della individuazione della sede di servizio sono irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extradistrettuale. Nella determinazione dell'indice di scopertura si tiene conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, purché di durata superiore a sessanta giorni. Si tiene altresì conto degli esoneri, totali o parziali, dallo svolgimento dell'ordinario lavoro giudiziario, fermo restando che eventuali esoneri parziali sono computati *pro quota* (**comma 1**);
È opportuno sottolineare che il criterio di delega di cui alla lett. f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge delega sembrerebbe escludere in ogni caso ("non possa comunque essere autorizzato il collocamento") la possibilità del collocamento fuori ruolo nel caso in cui il magistrato sia assegnato ad una sede di servizio con una rilevante scopertura di organico.
- che, alla data della deliberazione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione (**comma 2**).

Come si rileva nella relazione illustrativa le condizioni impeditive devono sussistere nel momento in cui è deliberato il collocamento fuori ruolo per consentire in tal modo l'affermarsi di utili prassi che permettano al magistrato rispetto al quale è chiesto il collocamento fuori ruolo di concentrare l'attività nell'esaurimento dei procedimenti in questione prima della data di deliberazione.

L'articolo 7 in attuazione del **criterio di delega di cui alla lett. d)**, del comma 1 dell'articolo 5, individua alcuni **criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo**.

Si tratta di una disciplina, che come precisa la relazione illustrativa, si è resa necessaria “a fronte della contrazione del numero di magistrati autorizzabili al collocamento fuori ruolo”.

In particolare quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili, l'organo di governo autonomo si determina sulla base della seguente **graduatoria di priorità**:

- incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati;
- incarichi di natura giudiziaria e giurisdizionale presso l'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;
- incarichi presso organi costituzionali;
- incarichi presso organi di rilevanza costituzionale;
- incarichi apicali e incarichi di diretta collaborazione, previsti da norme primarie, ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione (art. 13 del decreto-legge n. 217 del 2001, conv. in legge n. 317 del 2001);
- incarichi non giudiziari o giurisdizionali ricoperti presso organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;
- altri incarichi.

L'articolo 8 disciplina la **procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo**. Più nel dettaglio si prevede che il procedimento per il collocamento fuori ruolo del magistrato sia avviato su richiesta inoltrata all'organo di governo autonomo dall'amministrazione o dall'istituzione che richiede di conferire l'incarico al magistrato (**comma 1**).

Ai sensi del **comma 2**, l'amministrazione o l'istituzione richiedente deve specificare la durata, la natura e la tipologia dell'incarico fuori ruolo da affidare al magistrato.

Con specifico riguardo ai magistrati ordinari si prevede che nel caso in cui la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministro della giustizia, relativamente ai magistrati ordinari, il CSM debba inoltrare al Ministro della giustizia copia dell'istanza e della documentazione rilevante, per consentire al Guardasigilli di formulare eventuali osservazioni (**comma 3**).

Nell'ambito della procedura, all'**articolo 9**, si è, altresì, previsto che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo **previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato**, che deve essere trasmesso all'organo di

governo autonomo dallo stesso magistrato (**comma 1**). L'assenso è revocabile fino al momento in cui inizia l'effettivo svolgimento delle funzioni presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente (**comma 2**). Inoltre, il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso una relazione che espliciti le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta; le eventuali situazioni di conflitto di interesse (**lett.a**). Inoltre, il magistrato è anche onerato di acquisire e allegare il parere del dirigente dell'ufficio, che deve contenere una valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, oltre all'indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, per la trattazione di procedimenti, processi o affari tali che l'allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi (**lett.b**). Infine, qualora si tratti di magistrato ordinario, all'assenso deve essere allegato anche il parere del Consiglio giudiziario, ove applicabile (**lett.c**).

Nell'ambito del procedimento è disciplinato anche il **potere di valutazione dell'organo di governo autonomo**: l'**articolo 10** prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione

In attuazione dei criteri direttivi dettati dalle **lett. g) e i) del comma 1 dell'articolo 5, l'articolo 11** disciplina i **limiti di permanenza fuori ruolo** per i magistrati. Ai sensi del **comma 1**, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili **non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni**. Peraltro, in conformità al criterio di delega, che espressamente prevede che debbano essere confermate le deroghe generali già oggi previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e che possano essere previste ulteriori deroghe a limite temporale di sette anni, purché indicate tassativamente e, in questi casi, senza che la deroga possa comportare un collocamento fuori ruolo per un periodo superiore a dieci anni, il **comma 2** ha individuato gli incarichi per i quali il tempo trascorso fuori ruolo può superare i sette anni, ma non può superare complessivamente dieci anni, limitandoli a quelli indicati dall'art. 4, comma 4, lettere b), c) ed e) (vedi *supra*).

Come si evidenzia nella relazione illustrativa, la deroga alla permanenza massima fuori ruolo di sette anni opera, sinteticamente, per gli incarichi non giudiziari presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché per gli incarichi di vertice presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura, e gli incarichi di capo o vice-capo degli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario del Consiglio dei Ministri, singoli Ministri anche senza portafoglio, per gli incarichi di segretario generale o vicesegretario generale e di capo Dipartimento

presso la Presidenza del consiglio dei ministri, nonché per gli incarichi di capo Dipartimento presso il Ministero della Giustizia.

Ai sensi del **comma 3** non valgono i predetti limiti massimi di sette e di dieci anni per gli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, quello di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento nonché per gli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.

Nella relazione illustrativa si sottolinea come tale previsione rappresenti un ampliamento rispetto al mero disposto dell'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'articolo 14 – riprendendo quanto già previsto dal comma 70 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 - ribadisce che per gli **incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo, e di Governo** le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano, in conformità al fatto che non si tratta propriamente di incarichi conferiti da altre amministrazioni, che già la disciplina vigente deroga pressoché a tutti i limiti oggi vigenti e, soprattutto, perché di quegli incarichi non tratta la delega di cui all'art. 5 della legge 17 giugno 2022, n. 71, mentre ad occuparsi di quelle categorie sono gli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi) della stessa della legge 17 giugno 2022, n. 7 (**comma 2**).

L'articolo 19 disciplina il **ricollocamento** dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che abbiano **svolto il mandato elettorale** al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale ovvero abbiano ricoperto la carica di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, a prescindere dalla durata del mandato o dell'incarico. Si prevede che, alla cessazione del mandato o dell'incarico, i magistrati possano essere:

- **collocati fuori ruolo**, presso il ministero di appartenenza (per i magistrati ordinari e militari) o la Presidenza del Consiglio (per i magistrati amministrativi e contabili) o l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni, con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza;
- ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di **attività non direttamente giurisdizionali**, né giudicanti né requirenti (previsione analoga a quella inserita nell'art. 15).

L'articolo 20 disciplina il **ricollocamento dei magistrati** ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale e incarichi di governo non elettivi. In particolare, per quanto riguarda i magistrati che hanno svolto **incarichi politico-**

amministrativi apicali (capo e vicecapo dell'ufficio di gabinetto; segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o di un Ministero; capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri; capo e vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali) il provvedimento prevede **due alternative** (comma 1):

- collocamento per **un anno in posizione di fuori ruolo**, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni soprannumerarie, in un ruolo non apicale; trascorso l'anno il magistrato potrà tornare a svolgere le funzioni giudiziarie ma non potrà per i 3 anni successivi assumere incarichi direttivi o semidirettivi;
- **ricolloccamento** in ruolo e destinazione ad **incarichi non direttamente giurisdizionali**, individuati dagli organi di autogoverno. In questa seconda ipotesi, la disposizione non specifica se si tratta di uno status che il magistrato debba conservare fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio.

Anche i magistrati che abbiano svolto **incarichi di governo non elettivi** (componente del Governo; assessore regionale o nelle giunte delle province autonome; assessore comunale) hanno a disposizione **due possibilità** (comma 2):

- il collocamento **in posizione di fuori ruolo**, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni soprannumerarie e con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza. Diversamente dai magistrati che hanno svolto incarichi apicali, per coloro che hanno svolto incarichi di governo il collocamento in fuori ruolo non ha durata limitata ad un anno;
- il ricolloccamento in ruolo e la destinazione, fino alla pensione, ad **incarichi non direttamente giurisdizionali**, individuati dagli organi di autogoverno.

Le disposizioni sul ricolloccamento non si applicano se l'incarico è cessato prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, sempre che la cessazione non dipenda da dimissioni volontarie non conseguenti a ragioni di sicurezza, motivi di salute o altra giustificata ragione (comma 3).

L'articolo 12, anche in relazione all'esigenza di raccordare il periodo trascorso fuori ruolo con la progressione in carriera, prevede che al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa, l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato (**comma 1**), e che una relazione debba essere redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi (**comma 2**).

L'articolo 13, in attuazione del **criterio di delega di cui alla lett. h)**, fissa il **numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo**.

Il **comma 1** prevede in particolare che i magistrati ordinari non possano superare il numero di 180 unità (rispetto ai 194 previsti attualmente, in conseguenza della diversa modulazione del ruolo organico operata con il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 182, in materia di Agenzia dell'Unione europea per la

cooperazione giudiziaria penale – EUROJUST). Per quanto riguarda i magistrati amministrativi e contabili il numero (per ciascuna categoria) è fissato in 25 unità.

Peraltro, il **comma 2**, per i magistrati ordinari, interviene anche a **delimitare in termini relativi**, cioè rispetto alle diverse tipologie di incarichi, **il numero di magistrati** che possono essere collocati fuori ruolo, stabilendo che solo 40 unità possano essere collocati presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali.

Si tratta di una scelta dettata – come precisa la relazione illustrativa - dalla considerazione che, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, debbono essere quanto più limitati quegli incarichi che hanno minore attinenza con l'esperienza e la formazione dei magistrati. Infatti, presso il Ministero della giustizia e il CSM, che sono istituzionalmente preposti, l'uno, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.) e, l'altro, al governo della magistratura (art. 104 Cost.), è del tutto evidente come sia necessario il supporto della professionalità e della preparazione dei magistrati, così come non possa essere sottratto agli organi costituzionali l'apporto di quella medesima professionalità e preparazione.

Con il **comma 3** è prevista una **deroga ai limiti massimi** previsti dal comma 1 e 2, **per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero** o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati.

La disposizione appare volta a dare attuazione anche al criterio di delega di cui alla lett. i) che per l'appunto prevede che il Governo in sede di esercizio della delega debba disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.

Infine, il **comma 4** prevede l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1-*bis* del D.L. 143/2008. L'abroganda disposizione disciplina la deroga al limite massimo dei dieci anni di permanenza fuori ruolo per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il CSM e gli incarichi elettivi attesa la previsione di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed e) e all'articolo 11, comma 2 dello schema in esame.

Sempre con riguardo all'articolo 13, nella relazione si sottolinea che, rispetto alla magistratura ordinaria, "l'effetto restrittivo sul numero dei magistrati collocabile fuori ruolo è estremamente più ampio di quello che potrebbe apparire. Infatti, **attualmente** nel numero massimo di 194 unità di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo **non sono conteggiati**, per effetto dell'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (che viene espressamente abrogato), **i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della**

magistratura e ad incarichi elettivi. Quel che ne consegue è, quindi, per i magistrati ordinari, che la contrazione degli incarichi autorizzabili fuori ruolo non passa da 194 a 180, ma dai 194 previsti, cui si devono sommare tutti gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica (attualmente in numero di 4, ma ampliabile), la Corte costituzionale (attualmente in numero di 15, ma ampliabile) e il Consiglio superiore della magistratura (attualmente in numero di 15, ma estensibili per effetto degli articoli 7 e 7-bis della legge 195 del 1958 a 22), con l'effetto che la riduzione effettiva è dal numero oggi possibile di, almeno, 241 al numero di 180. In aggiunta, peraltro, vi è anche l'intervento effettuato con il comma 3, in conseguenza del quale, gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati e quelli caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di magistrati fuori ruolo, ma in quel caso con successivo riassorbimento nel medesimo numero massimo, in occasione del rientro in ruolo di altri magistrati. In questo modo, quindi, sono sì individuate tassativamente le fattispecie cui il limite numerico non si applica, come consentiva di fare la delega, ma senza che quella deroga abbia un reale effetto espansivo del numero degli incarichi fuori ruolo, atteso il meccanismo di riassorbimento”.

L'articolo 15 detta la **disciplina transitoria**, per la quale la normativa introdotta dallo schema in esame si applica **agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (comma 1)**. Si applica la disciplina vigente ai magistrati che sono già collocati fuori ruolo al momento della pubblicazione del decreto, ad eccezione dei magistrati che svolgono attività giudiziaria o giurisdizionale all'estero o a livello internazionale ai quali non si applicano i limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti (**comma 2**).

In proposito nella relazione illustrativa si osserva che “Questa scelta, oltre che rispondere al criterio giuridico per cui “la legge non dispone che per l'avvenire” (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), tiene conto anche del fatto che un'applicazione immediata di previsioni come quella sulla durata ridotta a sette anni potrebbe provocare nelle varie amministrazioni la cessazione di un numero anche elevato di incarichi conferiti a magistrati, con perdita immediata, per quelle amministrazioni dell'apporto di personale con ampia esperienza e ricadute sul funzionamento delle amministrazioni”.

Per i magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal decreto, computando la durata del precedente incarico nel termine complessivo di permanenza fuori ruolo, fatta eccezione per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo (**comma 3**).

L'articolo 16 è volto a coordinare la vigente normativa con quella dettata dal provvedimento in esame. Si stabilisce a tal fine che l'attuale disciplina prevista dall'articolo 1, comma 68, primo periodo e commi da 69 a 72 della legge 190/2012 (valida per i magistrati già collocati fuori ruolo), non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili all'atto dell'entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 17, al comma 1, dispone l'abrogazione dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il **comma 2** interviene sostituendo la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 13.